



Berna, 17 febbraio 2017

Destinatari:

Governi cantionali

Emanazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas: avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Presidenti,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sottopone per parere ai Cantoni, ai partiti politici, alle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello nazionali dell'economia e alle cerchie interessate il progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas. Vi invitiamo a prendere posizione in merito al progetto e al commento relativo.

Il termine di consultazione dura fino al **19 aprile 2017**.

L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 426/2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi si è reso necessario un ulteriore adattamento. Pertanto, al fine di mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), le disposizioni dell'ordinanza sugli apparecchi a gas vengono rivedute secondo il presente progetto. Le modifiche introdotte dal nuovo regolamento (UE) mirano soprattutto all'unificazione delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici nonché dei requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità.

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile all'indirizzo seguente: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Il termine di consultazione è stato ridotto a due mesi per i seguenti motivi: queste due nuove ordinanze consentono di riprendere il diritto tecnico dell'UE nel quadro di un Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE. A livello contenutistico, le ordinanze comportano solo poche modifiche. Tuttavia, finché le ordinanze non sono pubblicate, gli organismi di valutazione della conformità svizzeri non figurano nella banca dati europea NANDO. Per contro, gli Stati membri dell'UE possono notificare i loro organismi di valutazione della conformità dal 21 ottobre 2016. Gli organismi di



valutazione della conformità svizzeri subiscono così un notevole svantaggio economico poiché, se non sono elencati nella banca dati NANDO, sul mercato non sono riconosciuti come organismi di valutazione della conformità sebbene siano legittimati a svolgere tale attività. Vi è dunque il pericolo che gli operatori economici si rivolgano in modo irreversibile agli organismi di valutazione della conformità europei elencati in NANDO. Una pubblicazione delle due ordinanze nel più breve tempo possibile consentirà alla Svizzera di notificare ai responsabili di NANDO gli organismi di valutazione della conformità affinché vengano registrati nella banca dati. Lo svantaggio economico per gli organismi di valutazione della conformità svizzeri deve essere eliminato al più presto.

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili. Pertanto vi preghiamo di inviare i vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (**oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

abps@seco.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Lorenzo Ponti (tel. 058 462 45 55) nonché la segreteria del settore sicurezza dei prodotti (tel. 058 463 23 00).

Distinti saluti

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale